



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore
Dott. Iginio Chiuchiarelli

Il Responsabile Ufficio (se firma Direttore)

Responsabile dell'Ufficio
Dott. Iginio Chiuchiarelli

DETERMINAZIONE N° DPH004 / 141

DEL 09.07.2018

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO

UFFICIO PARCHI E RISERVE, PROGRAMMI COMUNITARI

OGGETTO Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale "PINETA DANNUNZIANA",

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale. n. 96 del 18 maggio 2000 Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" modificata con LR n.19 de 9 maggio 2001 –"Modifiche alla L.R. n. 96/2000 recante: Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana. Modificazioni.";

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;
- che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 vigente dal 13 febbraio 2008;

RITENUTO che, nella ricostruzione dell'assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico, l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, e che quindi, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata in capo alla Regione, essendo L'Ente locale il soggetto che "...predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti" ed il Consiglio Regionale l'organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura stabilita dall'art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06, così come argomentato più approfonditamente nella Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in base ai quali è di competenza dell'Autorità competente, e quindi della Regione Abruzzo:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente,
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 gg da quando è stato trasmesso il documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni,
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

VISTA la Determina dirigenziale n. DPH004/104 del 29 maggio 2018 con la quale, nel dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; del Piano in oggetto, sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura medesima così definite:

□ La Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio è l'**Autorità competente** di cui alla lettera p) comma 1 art 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè ("*...la pubblica amministrazione cui compete il provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato...*") e tramite il Consiglio Regionale, l'**Autorità procedente** di cui alla lettera q) comma 1 art 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè ("*...la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma*")

□ Il Comune di Pescara è l'**autorità proponente** di cui alla lettera r) comma 1 art 5 del D. Lgs.152/06 e così come modificato dal D. lgs 4/08, cioè ("*il soggetto pubblico o privato che elabora il piano -programma soggetto alle disposizioni del presente decreto*").

RICHIAMATO il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto redatto ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ed inviato dal Comune di Pescara con la nota prot. n. RA 128425/18 del 3 maggio 2018, al fine di richiedere i provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare e la determina di avvio del procedimento sono stati trasmessi tramite PEC e condivisi mediante procedura documentale il 29 maggio 2018 stesso a tutti i soggetti giustamente individuati con Determina DPH004/104;

VISTO che entro il termine ultimo previsto per l'invio delle osservazioni di cui al comma 2 art. 12 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, reti e Logistica del 14 giugno 2018 che riporta "*non si hanno osservazioni da evidenziare*";
- ARTA Abruzzo Direzione Centrale Tecnica del 4 luglio 2018 che riporta "*In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto delle considerazioni contenute nella relazione tecnica allegata, si esprime il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*";
- Dipartimento opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Valutazioni Ambientali che riporta "*si ritiene che il Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana non debba essere assoggettato a VAS ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 152/2006*" ed inoltre "*In premessa occorre precisare che si ravvisa un'incongruenza tra l'elenco dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) riportati nel Paragrafo 2.1 del Rapporto Preliminare e quelli individuati nella Determinazione n. DPH004/104 del 29/05/2018. Reputando corretti i soggetti individuati in quest'ultimo atto, si ritiene opportuno modificare il paragrafo 2.1 del RP*";

RITENUTO pertanto opportuno **non assoggettare** a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale "Pineta Dannunziana" in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso, il Piano non determina un impatto significativo sull'ambiente perché, essendo uno strumento gestionale di un'area protetta, è rivolto, di conseguenza, alla conoscenza e tutela delle risorse ambientali, storiche e culturali col fine di migliorare gli habitat e le connessioni ecologiche presenti e indirizzare le attività agricole verso una maggiore compatibilità ambientale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio, ai sensi degli art.23 e 24 della L.R. n.77/99, con la sottoscrizione del presente atto ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di **non assoggettare** a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale "Pineta Dannunziana" in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso, il Piano non determina un impatto significativo sull'ambiente perché, essendo uno strumento gestionale di un'area protetta, è rivolto, di conseguenza, alla conoscenza e tutela delle risorse ambientali, storiche e culturali col fine di migliorare gli habitat e le connessioni ecologiche presenti e indirizzare le attività agricole verso una maggiore compatibilità ambientale;
2. di **disporre** l'adeguamento del paragrafo 2.1 del rapporto preliminare con i soggetti con competenza ambientale individuati nella determina DPH004/104 del 29 maggio 2018;
3. di **pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Il Dirigente del Servizio
Arch. Bruno Celupica

